

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

Nn. 1842 e 1157-A

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE PROVERA)

Comunicata alla Presidenza il 1° ottobre 2003

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dei Protocolli di attuazione della Convenzione internazionale per la protezione delle Alpi, con annessi, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991 (n. 1842)

**presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri e,
ad interim, Ministro degli affari esteri**

di concerto col Ministro dell'interno

col Ministro della giustizia

col Ministro dell'economia e delle finanze

col Ministro delle attività produttive

col Ministro delle politiche agricole e forestali

col Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio

e col Ministro per gli affari regionali

(V. Stampato Camera n. 2381)

approvato dalla Camera dei deputati il 19 novembre 2002

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 21 novembre 2002*

E SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dei Protocolli alla Convenzione per la protezione delle Alpi, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991
(n. 1157)

**d’iniziativa dei senatori DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA,
DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI e ZANCAN**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 FEBBRAIO 2002

*del quale la Commissione propone l’assorbimento
nel disegno di legge n. 1842*

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	4
Pareri:		
– della 1 ^a Commissione permanente	»	7
– della 5 ^a Commissione permanente	»	8
Disegni di legge		
– n. 1842, testo approvato dalla Camera dei deputati e testo proposto dalla Commissione	»	9
– n. 1157, d’iniziativa dei senatori Donati ed altri	»	11

ONOREVOLI SENATORI. - Nel novembre del 1991 è stata sottoscritta anche dal nostro Paese la Convenzione per la protezione delle Alpi, che costituisce l'antecedente logico dell'atto internazionale oggetto della presente ratifica; di questa sottoscrizione, avvenuta a Salisburgo, si sono resi partecipi, insieme all'Italia, la Comunità europea ed i paesi dell'arco alpino: Francia, Svizzera, Austria, Germania, Slovenia, Liechtenstein e Principato di Monaco.

L'Italia è stata l'ultima degli otto Stati firmatari a provvedere alla ratifica dell'accordo, essendo intervenuta la relativa autorizzazione legislativa soltanto nel 1999 (legge n. 403 del 14 ottobre del 1999).

La Convenzione fu concepita come un accordo quadro, recante gli obiettivi per una politica ambientale complessiva per salvaguardare le popolazioni, le culture e lo sviluppo dell'arco alpino e del suo ecosistema; fu prevista inoltre l'adozione di successivi Protocolli specifici per singoli settori, la ratifica dei quali è, appunto, l'oggetto del presente disegno di legge.

I nove Protocolli allo stato già firmati sono:

a) il Protocollo «Foreste montane», firmato dall'Italia a Brdo (Slovenia), nel corso della IV Conferenza delle Alpi, il 27 febbraio 1996;

b) il Protocollo «Pianificazione territoriale e sviluppo sostenibile», firmato dall'Italia a Chambéry, nel corso della III Conferenza delle Alpi, il 20 dicembre 1994;

c) il Protocollo aggiuntivo «Composizione delle controversie», firmato dall'Italia nel corso della VI Conferenza delle Alpi tenutasi a Lucerna il 30-31 ottobre 2000;

d) il Protocollo «Difesa del suolo», anch'esso firmato dall'Italia nel corso della VI Conferenza delle Alpi, tenutasi a Lucerna il 30-31 ottobre 2000;

e) il Protocollo «Energia», firmato dall'Italia, come i due precedenti, nel corso della VI Conferenza delle Alpi, tenutasi a Lucerna il 30-31 ottobre 2000;

f) il Protocollo «Protezione della natura e tutela del paesaggio», firmato dall'Italia a Chambéry, nel corso della III Conferenza delle Alpi, il 20 dicembre 1994;

g) il Protocollo «Agricoltura di montagna», anch'esso firmato dall'Italia a Chambéry (Francia), nel corso della III Conferenza delle Alpi, il 20 dicembre 1994;

h) il Protocollo «Turismo», firmato dall'Italia nel corso della VI Conferenza delle Alpi, tenutasi a Lucerna il 30-31 ottobre 2000;

i) il Protocollo attuativo «Trasporti», pure firmato dall'Italia nel corso della VI Conferenza delle Alpi, tenutasi a Lucerna il 30-31 ottobre 2000.

Di tale ultimo Protocollo, come si vedrà più avanti, la Commissione propone lo stralcio.

Per una disamina dell'oggetto e delle finalità di ciascuno di tali Protocolli, si fa rinvio alle indicazioni contenute nella relazione che accompagna il disegno di legge del Governo.

Nella presente sede, conviene concentrare l'attenzione sul Protocollo «Trasporti», di cui alla lettera *i)* del comma 1 dell'articolo 1, il quale persegue lo scopo di ridurre gli effetti negativi ed i rischi che possono derivare dal traffico interalpino e transalpino, mantenendoli comunque ad un livello compatibile

con la preservazione della flora, della fauna e dell'*habitat* umano.

In proposito, anche durante l'esame del provvedimento presso l'altro ramo del Parlamento, erano state prospettate preoccupazioni circa gli effetti negativi che potrebbero derivare per il nostro Paese in relazione a quanto previsto dall'articolo 11 del Protocollo, che impone l'astensione dalla costruzione di nuove strade di grande comunicazione per il trasporto transalpino.

Sul punto, la Commissione Trasporti della Camera, nel suo parere alla Commissione di merito, aveva rappresentato l'opportunità di segnalare al Governo l'esigenza di avviare tutte le iniziative necessarie per giungere ad una rinegoziazione del Protocollo «Trasporti», al fine di «contemperare l'obiettivo di proteggere l'ambiente alpino con quello di assicurare al paese un sistema di trasporto efficiente e moderno, che dia risposta adeguata alla domanda di mobilità posta dalla recente dinamica economica e sociale», segnalando, in particolare, la necessità di rivedere il contenuto dell'articolo 11, comma 1, del Protocollo. La stessa IX Commissione della Camera aveva inoltre richiamato l'attenzione sul contenuto dell'articolo 14 del medesimo Protocollo, nella parte in cui si prevede l'introduzione di sistemi di tassazione delle esternalità negative determinate dalle infrastrutture di comunicazione.

Nel corso dell'esame in Assemblea presso l'altro ramo del Parlamento, il Governo aveva manifestato l'opinione che fosse preferibile dar corso alla ratifica dell'insieme dei Protocolli, accogliendo peraltro, nell'intento di venire incontro alle preoccupazioni inerenti alle conseguenze della ratifica del Protocollo Trasporti, un ordine del giorno (9/2381/1), a firma del deputato Gibelli e di altri deputati, alla stregua del quale gli impegni derivanti dal Protocollo in questione avrebbero dovuto essere attuati «nel rispetto del programma delle infrastrutture strategiche di cui alla delibera CIPE n. 121 del 21 dicembre 2001, senza pregiudicare un impro-

crastinabile adeguamento della rete infrastrutturale viaria e ferroviaria del Paese».

La Commissione esteri del Senato ha però ritenuto che un intervento in via interpretativa non fosse sufficiente e, dopo un attento esame della questione, ha accolto gli emendamenti presentati dal relatore e dal Governo al disegno di legge n. 1842, di identico contenuto, diretti a sopprimere dall'elenco dei Protocolli dei quali si autorizza la ratifica, il riferimento al Protocollo Trasporti di cui alla lettera *i*) del comma 1 dell'articolo 1 del disegno di legge.

* * *

Il disegno di legge n. 1842 si compone di tre articoli: con il comma 1 dell'articolo 1 si indicano i Protocolli oggetto dell'autorizzazione alla ratifica, il comma 2 dello stesso articolo reca l'ordine di esecuzione, mentre il comma 3, ai fini dell'espletamento da parte dello Stato, delle regioni e degli enti locali delle competenze relative all'attuazione dei Protocolli di cui al comma 1, fa salve le attribuzioni della Consulta Stato-regioni dell'Arco alpino prevista dall'articolo 3 della legge 14 ottobre 1999, n. 403.

L'articolo 2 reca la quantificazione degli oneri e la relativa copertura. Sul punto, la Commissione, accogliendo le indicazioni desumibili dal parere della 5^a Commissione permanente, ha rideterminato tale importo in 456.565 euro annui a decorrere dal 2003, con una lieve riduzione rispetto alla precedente quantificazione, e con lo slittamento in avanti di un anno della decorrenza degli effetti finanziari.

L'articolo 3 reca, infine, la previsione relativa all'immediata entrata in vigore della legge, in deroga alle ordinarie prescrizioni in ordine alla *vacatio legis*.

La Commissione ha esaminato, congiuntamente al disegno di legge d'iniziativa del Governo, trasmesso dalla Camera dei deputati, anche il disegno di legge n. 1157, d'ini-

ziativa della senatrice Donati e di altri senatori, che differisce dal primo, sostanzialmente, soltanto per la diversa sequenza nella quale sono indicati i Protocolli oggetto della ratifica e per la differente quantificazione degli oneri.

* * *

Sulla base degli elementi di fatto e delle considerazioni che precedono, la Commissione raccomanda all'Assemblea l'approvazione del disegno di legge n. 1842, come emendato, e propone di considerare assorbito il disegno di legge n. 1157.

PROVERA, *relatore*

PARERI DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: BASILE)

sul disegno di legge n. 1842

4 febbraio 2003

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

(Estensore: MALAN)

sul disegno di legge n. 1157

25 marzo 2003

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, nel presupposto che la Commissione di merito valuti con particolare attenzione le possibili numerose interferenze della disciplina recata dai Protocolli alla Convenzione per la protezione delle Alpi con le competenze legislative anche esclusive delle regioni, come delineate dal titolo V della Costituzione, con particolare riferimento alla materia agricoltura e governo del territorio, anche in considerazione del fatto che la sottoscrizione dei Protocolli è avvenuta in un momento antecedente la riforma del titolo V.

Dopo aver svolto una valutazione più approfondita delle disposizioni soggette a ratifica, le osservazioni illustrate si intendono riferite anche al disegno di legge n. 1842 di iniziativa governativa.

PARERI DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: CICCANTI)

sul disegno di legge n. 1842

11 febbraio 2003

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta a condizione che, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'articolo 2, le parole: «a decorrere dal 2002» vengano sostituite dalle altre: «a decorrere dal 2003» e le parole: «bilancio triennale 2002-2004» vengano sostituite dalle altre: «bilancio triennale 2003-2005».

sugli emendamenti al disegno di legge n. 1842

28 maggio 2003

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti trasmessi, segnala che l'emendamento 2.1 recepisce la condizione posta sul testo, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, ed esprime parere non ostativo sugli emendamenti 1.1 e 1.2, di identico contenuto, condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, all'approvazione degli emendamenti 2.2 e 2.3, di identico tenore.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Protocolli di attuazione della Convenzione internazionale per la protezione delle Alpi, con annessi, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991:

a) «Protocollo nell'ambito delle foreste montane», fatto a Brdo il 27 febbraio 1996;

b) «Protocollo nell'ambito della pianificazione territoriale e dello sviluppo sostenibile», fatto a Chambéry il 20 dicembre 1994;

c) «Protocollo nell'ambito della composizione delle controversie», fatto a Lucerna il 31 ottobre 2000;

d) «Protocollo nell'ambito della difesa del suolo», fatto a Bled il 16 ottobre 1998;

e) «Protocollo nell'ambito dell'energia», fatto a Bled il 16 ottobre 1998;

f) «Protocollo nell'ambito della protezione della natura e della tutela del paesaggio, con allegati», fatto a Chambéry il 20 dicembre 1994;

g) «Protocollo nell'ambito dell'agricoltura di montagna, con allegato», fatto a Chambéry il 20 dicembre 1994;

h) «Protocollo nell'ambito del turismo», fatto a Bled il 16 ottobre 1998;

i) **«Protocollo nell'ambito dei trasporti», fatto a Lucerna il 31 ottobre 2000.**

2. Piena ed intera esecuzione è data ai Protocolli di cui al comma 1 a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dal capitolo V dei Protocolli di cui alle lettere *a)*, *b)*, *d)*, *e)*, *f)*, *g)*, *h)*, *i)* e dall'articolo 16 del Protocollo di cui alla lettera *c)*.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

1. *Identico.*

a) *identica;*

b) *identica;*

c) *identica;*

d) *identica;*

e) *identica;*

f) *identica;*

g) *identica;*

h) *identica.*

soppressa

2. Piena ed intera esecuzione è data ai Protocolli di cui al comma 1 a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dal capitolo V dei Protocolli di cui alle lettere *a)*, *b)*, *d)*, *e)*, *f)*, *g)*, *h)* e dall'articolo 16 del Protocollo di cui alla lettera *c)*.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

3. Lo Stato, le regioni e gli enti locali provvedono all'adozione degli atti e delle misure previsti dai Protocolli di cui al comma 1, secondo le rispettive competenze, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 3 della legge 14 ottobre 1999, n. 403, sulle attribuzioni della Consulta Stato-regioni dell'Arco alpino, convocata e presieduta dal Ministro per gli affari regionali.

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 462.765 euro annui a decorrere dal 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

3. *Identico.*

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in **456.565** euro annui a decorrere dal **2003**, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale **2003-2005**, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno **2003**, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. *Identico.*

Art. 3.

Identico

DISEGNO DI LEGGE N. 1157

D'INIZIATIVA DEI SENATORI DONATI ED ALTRI

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Protocolli alla Convenzione per la protezione delle Alpi, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991:

1) Protocollo «Protezione della natura e tutela del paesaggio», fatto a Chambéry il 20 dicembre 1994;

2) Protocollo «Agricoltura di Montagna», fatto a Chambéry il 20 dicembre 1994;

3) Protocollo «Pianificazione territoriale e sviluppo sostenibile», fatto a Chambéry il 20 dicembre 1994;

4) Protocollo «Foreste montane», fatto a Brdo il 27 febbraio 1996;

5) Protocollo «Difesa del suolo», fatto a Bled il 16 ottobre 1998;

6) Protocollo «Turismo », fatto a Bled il 16 ottobre 1998;

7) Protocollo «Energia », fatto a Bled il 16 ottobre 1998;

8) Protocollo «Composizione delle controversie», fatto a Lucerna il 31 ottobre 2000;

9) Protocollo «Trasporti», fatto a Lucerna il 31 ottobre 2000.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data ai Protocolli di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della loro entrata in vigore in conformità a quanto disposto dai Protocolli stessi.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 500.000 euro a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.